



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 5 ottobre 2022

Al Sindaco  
Al Responsabile finanziario  
del Comune di **Pozzuolo Martesana (MI)**

All'Organo di revisione  
del Comune di **Pozzuolo Martesana (MI)**

**Oggetto:** Comune di **Pozzuolo Martesana (MI)**  
Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017  
Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018  
Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019  
Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020  
(art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL)  
**Nota di chiusura esame**

A seguito dell'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, dall'Organo di revisione del Comune relative ai consuntivi in oggetto, si comunica la chiusura, allo stato degli atti, del procedimento istruttorio.

Nondimeno, si rileva:

1. la sussistenza di talune discrasie tra le risultanze Bdap e i dati di rendiconto pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune (si veda, ad es. per l'esercizio 2017, l'ammontare dei residui attivi in c/residui e, di conseguenza, l'ammontare del risultato di amministrazione 'formale' e 'sostanziale' nonché, per l'esercizio 2020, l'importo dell'avanzo vincolato e, di conseguenza, l'ammontare del risultato di amministrazione 'sostanziale');
2. in sede di rendiconto 2017, un equilibrio finale pari a +168.464,42 euro. Tuttavia, nel medesimo esercizio si evince anche la presenza di uno sbilancio entrate-spese non ricorrenti di +372.331,94 euro;
3. un nuovo, importante, peggioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che, a consuntivo 2020, si attesta a 90,42. Negli anni precedenti era passato da 44,64 nel 2017 a -4,59 nel 2019);



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114.333

e-mail: [lobbardia.controllo.mi@corteconti.it](mailto:lobbardia.controllo.mi@corteconti.it) | pec: [lobbardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lobbardia.controllo@corteconticert.it)

4. una limitata capacità di riscossione in conto competenza, soprattutto sui titoli 3 (48,36% nel 2017, 68,96% nel 2018, 64,34% nel 2019 e 61,64% nel 2020) e 4 (40,97% nel 2017; 100% nel 2018, unico dato positivo; 25,35% nel 2019, 52,13% nel 2020).  
La difficoltà di riscossione si osserva soprattutto in c/residui (cfr. tarsu/tia/tari/tares, sanzioni per violazioni del codice della strada; fitti atti e canoni patrimoniali).  
Inoltre, a p. 24 della propria relazione al rendiconto 2019, l'Organo di revisione rileva difficoltà di riscossione di residui attivi *"relativi a ruoli coattivi di tributi ed entrate extratributarie riferite principalmente a servizi a domanda individuale (SAD - mensa - CDD - proventi cimiteriali- affitti etc) e rimborsi da comuni per la gestione associata di alcuni servizi"*. Inoltre, prosegue l'Organo di revisione *"per gestire in modo prudentiale le criticità derivanti dalle difficoltà di riscossione, l'Ente deve porre particolare attenzione al monitoraggio e al contenimento della spesa, nei termini coerenti e proporzionali rispetto agli stanziamenti di competenza"*. L'ultimo richiamo è ribadito anche nella relazione al rendiconto 2020 (cfr. p. 26).
5. nonostante l'ammontare dei residui attivi complessivi sia in forte contrazione (da 6.811.374,47 euro a fine 2017 a 2.742.287,10 euro a fine 2020), nel 2020 i residui attivi in c/residui costituiscono la parte preponderante dei residui attivi complessivi (passano da 3.228.621,14 euro di fine 2017, pari al 47,40% dei residui complessivi, a 1.722.226,87 euro di fine 2020, pari al 62,80% dei residui complessivi) e per 1.267.117,86 euro presentano un'anzianità superiore ai tre anni;
6. una copertura dei residui attivi ad opera del FCDE di consuntivo progressivamente crescente (nel 2020 raggiunge il 37,38% dei residui attivi di titolo 1 e 3), che, però, non pare tenere in sufficiente considerazione l'effettiva esigibilità di tutti i residui. Infatti, a fronte di residui attivi complessivi di titolo 3 pari a 328.176,49 euro (di cui 149.209,19 euro ante 2018), il FCDE accantonato è di soli 13.954,24 euro.

Per quanto sopra, si raccomanda:

- a) di garantire la coerenza tra i dati presenti in Bdap e i dati di rendiconto formalmente approvati avendo cura di curare la corretta alimentazione della banca dati e, in caso di successive rettifiche, aggiornare anche la sezione 'amministrazione trasparente - bilanci';
- b) di porre costante attenzione alla tutela degli equilibri di bilancio. Sul punto, si ricorda che, a seguito del DM 1° agosto 2019 che ha introdotto tre distinti equilibri (*"risultato di competenza"*, *"equilibrio di bilancio"* ed *"equilibrio complessivo"*), gli Enti hanno l'obbligo di *"conseguire un Risultato di competenza (V1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018"*. Tuttavia, *"gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (V2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio"*. Si aggiunge che garantire un equilibrio veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è un elemento centrale della gestione finanziaria degli Enti locali;
- c) di implementare tutte le azioni utili per il rispetto dei tempi di pagamento;
- d) di curare in modo particolare l'attività di riscossione verso tutti i debitori, al fine di: evitare successive cancellazioni per inesigibilità, contenere l'accantonamento a FCDE -che, come noto, si traduce nell'immobilizzazione di risorse-, reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere le spese rispettando i termini di pagamento;



CORTE DEI CONTI

- e) di verificare scrupolosamente le ragioni per il mantenimento dei residui attivi e, per quelli meritevoli di mantenimento, di valutare attentamente il loro grado di esigibilità sterilizzandoli con un congruo FCDE.

A tale riguardo, si ricorda che il metodo ordinario – unico metodo utilizzabile dal 2019 –, prevede che, a consuntivo, il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con la capacità di riscossione in conto residui delle entrate di dubbia o difficile esazione dimostrata negli ultimi cinque esercizi. Si tratta di una modalità di calcolo totalmente svincolata dal FCDE “accantonato al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce” che, pertanto, si pone in netta cesura rispetto al metodo semplificato in cui, invece, il FCDE accantonato all’inizio dell’anno (che poi coincide con quello accantonato a consuntivo nell’anno precedente) costituiva un addendo del calcolo.

In ragione degli inviti formulati dall’Organo di revisione a integrare il FCDE accantonato a consuntivo 2019 e 2020 (cfr., rispettivamente, p. 24 relazione al rendiconto 2019 e p. 25 relazione al rendiconto 2020), ma disattesi dall’Ente, si ricorda che il principio contabile individua tassativamente i crediti che non sono soggetti all’obbligo di accantonamento a FCDE (dei quali l’Ente è comunque chiamato alla verifica del permanere dei presupposti per l’esclusione). Si tratta dei crediti verso altre amministrazioni pubbliche, dei crediti assistiti da fidejussione e delle entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, sono accertate per cassa. Inoltre, “non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale”.

Al di fuori di tali ipotesi è consentito all’ente di escludere determinati crediti dal calcolo del FCDE, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

- f) più in generale, di verificare attentamente le quote accantonate/vincolate/destinate del risultato di amministrazione che devono essere complete e congrue. Oltre al FCDE di cui al punto precedente, la cui mancata congruità implica l’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, si richiama l’attenzione sul fondo contenzioso nonché sulla corretta quantificazione dei vincoli relativi ai contributi/ristori legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- g) di implementare il sistema informativo dei rapporti debito-credito con gli organismi partecipati e di ottenere la prescritta ‘doppia asseverazione’ da parte degli Organi di controllo sulla nota informativa debiti-crediti.

In considerazione del trasferimento di funzioni all’Unione di comuni Lombarda Adda Martesana avvenuto nel 2016 si raccomanda di tenere conto degli aspetti sopra evidenziati, per i profili applicabili, anche nella gestione finanziaria dell’Unione. Infatti, poiché “*le unioni risultano affidatarie, per conto dei comuni associati, delle funzioni di programmazione economico-finanziaria e della gestione contabile ... non possono che fare integrale applicazione delle regole di finanza pubblica che sono rivolte ai comuni*”.

Si richiama, in proposito, quanto emerge dalla lettura della relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2020 dell’unione. Infatti, l’unione nel 2020, a fronte di un risultato di competenza non negativo, non riesce a realizzare nè l’equilibrio di bilancio nè l’equilibrio complessivo, i quali risultano entrambi negativi. Lo stesso organo di revisione evidenzia la necessità di adottare “azioni più restrittive” qualora tali risultati dovessero ripresentarsi. Pertanto, si ribadisce la necessità di una corretta e prudentiale gestione finanziaria dell’unione, al fine di

non gravare in modo crescente sui bilanci dei comuni partecipanti ed, al contempo, assicurare l'efficiente ed efficace gestione dei servizi assegnati alla stessa.

Le problematiche rilevate ed il loro superamento saranno oggetto di approfondimento, unitamente ad ogni altro aspetto di rilievo, in sede di controllo sugli esercizi successivi alla luce del principio di continuità di bilancio.

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa Alessandra Cucuzza

AC/mm

